



Provincia di
Bergamo

Determinazione Dirigenziale

Numero **3193** Reg. Determinazioni

Registrato in data **28/11/2024**



AMBIENTE

Rifiuti

Dirigente: **SARA MAZZA**

OGGETTO

DITTA ECOIMBALL S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SPIRANO, VIA CAMPO ROMANO N. 69. AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I., AD APPORTARE VARIANTI SOSTANZIALI ALL'IMPIANTO DI RECUPERO (R13, R3, R4) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI SPIRANO, VIA CAMPO ROMANO N. 69, DI CUI ALLA D.D. N. 2635 DEL 20/12/2017 E S.M.I.

LA DIRIGENTE

Ing. Sara Mazza

IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente n. 23 del 31/01/2024 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 01/02/2024 e sino al 31/01/2027;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998 “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi”;
- la L.R. n. 26 del 12/12/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. VII/19461 del 19/11/2004 “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il Reg. (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006/CE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/796/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
- il Reg. (CE) 16 dicembre 2008, n. 1272/2008/CE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006”;
- il Reg. (UE) 20 giugno 2019, n. 1021/2019/UE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti”;
- il Reg. (UE) 13 dicembre 2021, n. 2204/2021/UE “Regolamento della Commissione che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR)”;
- la Circ. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21/01/2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- il D.Lgs 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- la L. 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 6907 del 25/07/2011 “Approvazione delle «Linee guida per l’individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti»”;

- la D.G.R. 30 dicembre 2020, n. XI/4174 “Approvazione della modulistica obbligatoria a corredo delle istanze per l’autorizzazione unica di impianti di gestione rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/2006 e modalità di utilizzo del servizio dedicato per il deposito delle istanze digitali”;
- il D.D.S. della Regione Lombardia n. 12584 del 23/09/2021 “Approvazione indicazioni relative all’applicazione dell’art. 184-ter a seguito delle modifiche apportate con D.L. n. 77/2021 e Legge di conversione n. 108 del 28/07/2021”;
- la L. n. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. n. 13/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico”;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino il relativo territorio, altresì nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATE:

- la D.D. n. 2635 del 20/12/2017, con scadenza il 20/12/2027, avente per oggetto “*Rinnovo dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., all’esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l’insediamento sito in Comune di Spirano, Via Campo Romano n. 69. Impianto già autorizzato con D.D. n. 3981 del 24/12/2007 e s.m.i. Titolare la ditta ECOIMBALL S.r.l. con sede legale in Comune di Spirano, Viale del Lavoro n. 35/37*”;
- la nota provinciale prot. n. 10104 del 19/02/2018 di accettazione della polizza fidejussoria n. 2196910 del 17/01/2018 emessa da COFACE S.A.;
- la D.D. n. 1220 del 15/07/2020 avente per oggetto “*Autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., all’esercizio di variante non sostanziale presso l’impianto di recupero (R13, R3, R4) di rifiuti non pericolosi e pericolosi sito in Comune di Spirano, Via Campo Romano n. 69, di cui alla D.D. n. 2635 del 20/12/2017. Ditta ECOIMBALL S.r.l. con sede legale in Comune di Spirano, Viale del Lavoro n. 35/37*”;
- la nota provinciale prot. n. 49465 del 23/09/2020 di accettazione dell’appendice n. 1 del 18/09/2020 alla polizza fidejussoria n. 2196910 del 17/01/2018, emessa da COFACE S.A.;
- la D.D. n. 2841 del 05/12/2022 avente per oggetto “*Autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ad apportare varianti non sostanziali all’impianto di recupero (R13, R3, R4) di rifiuti non pericolosi e pericolosi sito in Comune di Spirano, Via Campo Romano n. 69, di cui alla D.D. n. 2635 del 20/12/2017 e s.m.i. Ditta ECOIMBALL S.r.l. con sede legale in Comune di Spirano, Viale del Lavoro n. 35/37*”;
- la nota provinciale prot. n. 72998 del 27/12/2022 di accettazione dell’appendice n. 2 del 20/12/2022 alla polizza fidejussoria n. 2196910 del 17/01/2018, emessa da COFACE S.A.;
- la D.D. n. 3506 del 19/12/2023 avente per oggetto “*Voltura a favore della ditta ECOIMBALL S.r.l. con sede legale in Comune di Spirano, Via Campo Romano n. 69, dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. rilasciata con D.D. n. 2635 del 20/12/2017 e s.m.i. alla ditta ECOIMBALL S.r.l. con sede legale in Comune di Spirano, Viale del Lavoro n. 35/37, per l’insediamento sito in Comune di Spirano, Via Campo Romano n. 69. Presa d’atto variazione Legale Rappresentante della Ditta*”;
- la nota provinciale prot. n. 77082 del 31/01/2024 di accettazione dell’appendice n. 3 del 08/01/2024 alla polizza fidejussoria n. 2196910 del 17/01/2018, emessa da COFACE S.A.;

VISTE:

- l’**istanza** ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. datata 20/06/2017 (in atti provinciali al prot. n. 43097 del 14/07/2017), successivamente perfezionata ed integrata, con la quale la ditta **ECOIMBALL S.r.l.**, con sede legale in Comune di Spirano, Via Campo Romano n. 69, ha chiesto l’autorizzazione ad apportare varianti sostanziali all’impianto di recupero (R13, R3, R4)

di rifiuti non pericolosi e pericolosi sito in Comune di Spirano, Via Campo Romano n. 69, di cui alla D.D. n. 3981 del 24/12/2007 e s.m.i., contestualmente al rinnovo tal quale della medesima;

- le note della Ditta datate 07/09/2017 (in atti provinciali al prot. n. 52706 del 07/09/2017) e 6/10/2017 (in atti provinciali al prot. n. 60188 del 16/10/2017) di trasmissione integrazioni;
- la nota della Ditta datata 24/10/2017 (in atti provinciali al prot. n. 61965 del 25/10/2017) di richiesta di scorporo dell'istanza in due procedimenti separati (rinnovo tal quale e varianti sostanziali), successivamente assentita con nota provinciale prot. n. 62587 del 27/10/2017;
- la nota della Ditta datata 22/01/2018 (in atti provinciali al prot. n. 4221 del 24/01/2018) di richiesta di avvio del procedimento di varianti sostanziali;
- la nota della Ditta datata 05/06/2018 (in atti provinciali al prot. n. 34882 del 06/06/2018) di richiesta di sospensione del procedimento di varianti sostanziali vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28/02/2018;
- la nota provinciale prot. n. 44287 del 13/07/2018 di comunicazione della sospensione dei termini del procedimento di varianti sostanziali sino a diversa comunicazione da parte della Ditta;
- la nota della Ditta datata 25/01/2021 (in atti provinciali al prot. n. 4349 del 25/01/2021) di richiesta di riavvio del procedimento di varianti sostanziali in seguito alla riformulazione dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la nota provinciale prot. n. 33102 del 04/06/2021 di avvio del procedimento e richiesta integrazioni;
- le note della Ditta datate 16/07/2021 (in atti provinciali al prot. n. 42222 del 19/07/2021) e 05/10/2021 (in atti provinciali al prot. n. 57329 del 11/10/2021) di richieste di proroga per la predisposizione delle integrazioni richieste, assentite, rispettivamente, con note provinciali prot. n. 44032 del 28/07/2021 e prot. n. 4788 del 26/01/2022;
- la nota della Ditta datata 25/02/2022 (in atti provinciali al prot. n. 12297 del 28/02/2022) di trasmissione di parte delle integrazioni e richiesta di ulteriore proroga per la predisposizione delle rimanenti integrazioni;
- la nota provinciale prot. n. 17218 del 22/03/2022 di accoglimento della suddetta richiesta di proroga;
- la nota della Ditta datata 26/04/2022 (in atti provinciali al prot. n. 24548 del 27/04/2022) di richiesta di ulteriore proroga per la predisposizione delle integrazioni ed il successivo accoglimento con nota provinciale prot. n. 25810 del 03/05/2022;
- la nota della Ditta datata 29/06/2022 (in atti provinciali al prot. n. 37829 del 30/06/2022) di trasmissione integrazioni;
- la nota provinciale prot. n. 14542 del 09/03/2023 di convocazione della Conferenza di Servizi;
- la nota di ARPA Lombardia Dipartimento di Bergamo prot. n. 48645 del 28/03/2023 (in atti provinciali al prot. n. 19030 del 28/03/2023) di richiesta integrazioni per l'espressione del parere di competenza in materia di EoW, acquisita nell'ambito della prima seduta della Conferenza di Servizi;
- la nota di ATS Bergamo prot. n. 33469 del 03/04/2023 (in atti provinciali al prot. n. 20325 del 03/04/2023) di trasmissione del parere di competenza, acquisita nell'ambito della prima seduta della Conferenza di Servizi;
- la nota provinciale prot. n. 20371 del 03/04/2023 di trasmissione del verbale della prima seduta della Conferenza di Servizi del 03/04/2023;
- la nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bergamo prot. n. 8361 del 03/04/2023 (in atti provinciali al prot. n. 20447 del 03/04/2023) di trasmissione del parere di competenza, inviata alla Ditta con nota provinciale prot. n. 20565 del 04/04/2023;
- la nota provinciale prot. n. 34956 del 12/06/2023 di trasmissione della Relazione d'Ufficio relativa al sopralluogo preliminare del 27/04/2023 e richiesta di aggiornamento del progetto;
- la nota della Ditta datata 07/07/2023 (in atti provinciali al prot. n. 40963 del 10/07/2023) di trasmissione integrazioni e comunicazione di variazione della sede legale;

- la nota di ARPA Lombardia Dipartimento di Bergamo prot. n. 151054 del 04/10/2023 (in atti provinciali al prot. n. 59758 del 05/10/2023) di trasmissione del parere di competenza in materia di EoW, inviata alla Ditta con nota provinciale prot. n. 68850 del 09/11/2023;
- la nota provinciale prot. n. 6272 del 26/01/2024 di convocazione della seconda seduta della Conferenza di Servizi;
- la nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bergamo prot. n. 5138 del 21/02/2024 (in atti provinciali al prot. n. 11952 del 21/02/2024) di trasmissione del parere di competenza;
- la nota provinciale prot. n. 12786 del 26/02/2024 di trasmissione del verbale della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi del 22/02/2024;
- la nota della Ditta datata 25/03/2024 (in atti provinciali al prot. n. 21286 del 27/03/2024) di trasmissione integrazioni;
- la nota di ARPA Lombardia Dipartimento di Bergamo prot. n. 67038 del 24/04/2024 (in atti provinciali al prot. n. 28215 del 26/04/2024) di trasmissione integrazioni al parere di competenza del 04/10/2023 in materia di EoW, inviata alla Ditta con nota provinciale prot. n. 39395 del 07/06/2024;
- la nota della Ditta datata 18/06/2024 (in atti provinciali al prot. n. 41598 del 18/06/2024) di trasmissione precisazioni;
- la mail provinciale datata 16/10/2024 di richiesta chiarimenti, successivamente acquisiti con nota della Ditta datata 16/10/2024 (in atti provinciali al prot. n. 68181 del 17/10/2024);

DATO ATTO che la **Conferenza di Servizi** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nella seduta conclusiva del 22/02/2024, si è così espressa: *“Si ritengono sussistenti le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione richiesta subordinatamente:*

- A. al rispetto delle prescrizioni formulate dai vari Enti/Servizi e presentazione della documentazione integrativa richiesta;*
- B. al favorevole pronunciamento da parte dell'A.R.P.A. su quanto emerso in sede di conferenza e sulla documentazione che sarà trasmessa dalla Ditta in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)”;*

VISTA l'istruttoria compiuta dal Servizio Rifiuti provinciale, riportata nell'**ALLEGATO A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO, dall'istruttoria allegata, che l'importo della **fidejussione** da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004), tenuto conto che la Ditta ha dichiarato di avviare al recupero i rifiuti entro 6 mesi dalla presa in carico, viene rideterminato in € **378.286,68 (Euro trecentosettantottomiladuecentoottantasei/68)**;

DATO ATTO che:

- la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti per l'istanza presentata;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal Servizio Rifiuti provinciale si è conclusa con valutazione favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta, ferme restando le prescrizioni e condizioni riportate nell'**ALLEGATO A**;

RILEVATO che la Provincia ha facoltà di esercitare le funzioni di diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca di cui all'art. 208, c. 13 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto della Provincia di Bergamo approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 05/03/2105, nonché dell'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., la ditta ECOIMBALL S.r.l. con sede legale in Comune di Spirano, Via Campo Romano n. 69, ad apportare varianti sostanziali all'impianto di recupero (R13, R3, R4) di rifiuti non pericolosi e pericolosi sito in Comune di Spirano, Via Campo Romano n. 69, di cui alla D.D. n. 2635 del 20/12/2017 e s.m.i., in conformità all'istanza presentata e successivamente perfezionata ed integrata, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nell'**ALLEGATO A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di confermare integralmente, per quanto non in contrasto o modificato dal presente provvedimento, le disposizioni impartite con i precedenti provvedimenti rilasciati (D.D. n. 2635 del 20/12/2017, D.D. n. 1220 del 15/07/2020, D.D. n. 2841 del 05/12/2022, D.D. n. 3506 del 19/12/2023), compresa la data di scadenza (20/12/2027);
- 3) di disporre che, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta debba presentare un'appendice di variazione della fidejussione già versata, per l'adeguamento al presente provvedimento, sino all'importo di **€ 378.286,68 (Euro trecentosettantottomiladuecentoottantasei/68)**, la quale dovrà altresì riportare l'autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l'Istituto bancario o la Compagnia di Assicurazione, dando atto che, in difetto, verrà avviata procedura di revoca del provvedimento medesimo;
- 4) di dare atto, in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi della L. n. 447/1995 e della L.R. n. 13/2001, sono svolte dai Comuni, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto di ARPA;
- 5) di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto nel presente provvedimento;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca, ove ricorrano le fattispecie di cui all'art. 208, c. 13 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, fermo restando che il soggetto autorizzato è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate nel corso della durata della presente autorizzazione;
- 7) di prescrivere che la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e ogni variazione intervenuta successivamente all'approvazione della presente autorizzazione: della titolarità, del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto, di ogni altro soggetto di cui all'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011, ovvero delle condizioni dichiarate ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio Rifiuti provinciale ed al Comune territorialmente competente per territorio;
- 8) di disporre la notifica del presente provvedimento, da conservarsi presso l'impianto, al Soggetto interessato;
- 9) di disporre che l'efficacia della presente autorizzazione decorra dalla data di notifica;

- 10) di disporre la trasmissione del presente provvedimento a: Regione Lombardia D.G. Ambiente e Clima, Comune di Spirano, ARPA Lombardia Dipartimento di Bergamo, ATS Bergamo, Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bergamo, Servizio Ambiente e Paesaggio provinciale;
- 11) di disporre il caricamento del presente provvedimento sul Portale Recer;
- 12) di precisare che la Tavola n. 1 ALLEGATO A1 all'ALLEGATO A costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 13) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di notifica.

Ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., con il presente atto il procedimento amministrativo di competenza è concluso.

ALLEGATO A

Tavola n. 1 ALLEGATO A1

LA DIRIGENTE

Ing. Sara Mazza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate*

Responsabile del Procedimento: P.ch. Eleonora Gherardi

PROVINCIA DI BERGAMO
Settore Ambiente
Servizio Rifiuti

DITTA ECOIMBALL S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SPIRANO, VIA CAMPO ROMANO N. 69. AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I., AD APPORTARE VARIANTI SOSTANZIALI ALL'IMPIANTO DI RECUPERO (R13, R3, R4) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI SPIRANO, VIA CAMPO ROMANO N. 69, DI CUI ALLA D.D. N. 2635 DEL 20/12/2017 E S.M.I.

DITTA RICHIEDENTE: ECOIMBALL S.r.l.

SEDE LEGALE E INSEDIAMENTO: Via Campo Romano, 69 – Spirano

DATA PRESENTAZIONE ISTANZA: 20/06/2017 (in atti provinciali al prot. n. 43097 del 14/07/2017) contestualmente alla richiesta di rinnovo tal quale dell'autorizzazione

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI:

- note della Ditta datate 07/09/2017 (in atti provinciali al prot. n. 52706 del 07/09/2017) e 16/10/2017 (in atti provinciali al prot. n. 60188 del 16/10/2017) di trasmissione integrazioni;
- nota della Ditta datata 24/10/2017 (in atti provinciali al prot. n. 61965 del 25/10/2017) di richiesta di scorporo dell'istanza in due procedimenti separati (rinnovo tal quale e varianti sostanziali), successivamente assentita con nota provinciale prot. n. 62587 del 27/10/2017;
- nota della Ditta datata 22/01/2018 (in atti provinciali al prot. n. 4221 del 24/01/2018) di richiesta di avvio del procedimento di varianti sostanziali;
- nota della Ditta datata 05/06/2018 (in atti provinciali al prot. n. 34882 del 06/06/2018) di richiesta di sospensione del procedimento di varianti sostanziali vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28/02/2018;
- nota provinciale prot. n. 44287 del 13/07/2018 di comunicazione della sospensione dei termini del procedimento di varianti sostanziali sino a diversa comunicazione da parte della Ditta;
- nota della Ditta datata 25/01/2021 (in atti provinciali al prot. n. 4349 del 25/01/2021) di richiesta di riavvio del procedimento di varianti sostanziali in seguito alla riformulazione dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- nota provinciale prot. n. 33102 del 04/06/2021 di avvio del procedimento e richiesta integrazioni;
- note della Ditta datate 16/07/2021 (in atti provinciali al prot. n. 42222 del 19/07/2021) e 05/10/2021 (in atti provinciali al prot. n. 57329 del 11/10/2021) di richieste di proroga per la predisposizione delle integrazioni richieste, assentite, rispettivamente, con note provinciali prot. n. 44032 del 28/07/2021 e prot. n. 4788 del 26/01/2022;

- nota della Ditta datata 25/02/2022 (in atti provinciali al prot. n. 12297 del 28/02/2022) di trasmissione di parte delle integrazioni e richiesta di ulteriore proroga per la predisposizione delle rimanenti integrazioni;
- nota provinciale prot. n. 17218 del 22/03/2022 di accoglimento della suddetta richiesta di proroga;
- nota della Ditta datata 26/04/2022 (in atti provinciali al prot. n. 24548 del 27/04/2022) di richiesta di ulteriore proroga per la predisposizione delle integrazioni ed il successivo accoglimento con nota provinciale prot. n. 25810 del 03/05/2022;
- nota della Ditta datata 29/06/2022 (in atti provinciali al prot. n. 37829 del 30/06/2022) di trasmissione integrazioni;
- nota provinciale prot. n. 14542 del 09/03/2023 di convocazione della Conferenza di Servizi;
- nota di ARPA Lombardia Dipartimento di Bergamo prot. n. 48645 del 28/03/2023 (in atti provinciali al prot. n. 19030 del 28/03/2023) di richiesta integrazioni per l'espressione del parere di competenza in materia di EoW, acquisita nell'ambito della prima seduta della Conferenza di Servizi;
- nota di ATS Bergamo prot. n. 33469 del 03/04/2023 (in atti provinciali al prot. n. 20325 del 03/04/2023) di trasmissione del parere di competenza, acquisita nell'ambito della prima seduta della Conferenza di Servizi;
- nota provinciale prot. n. 20371 del 03/04/2023 di trasmissione del verbale della prima seduta della Conferenza di Servizi del 03/04/2023;
- nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bergamo prot. n. 8361 del 03/04/2023 (in atti provinciali al prot. n. 20447 del 03/04/2023) di trasmissione del parere di competenza, inviata alla Ditta con nota provinciale prot. n. 20565 del 04/04/2023;
- nota provinciale prot. n. 34956 del 12/06/2023 di trasmissione della Relazione d'Ufficio relativa al sopralluogo preliminare del 27/04/2023 e richiesta di aggiornamento del progetto;
- nota della Ditta datata 07/07/2023 (in atti provinciali al prot. n. 40963 del 10/07/2023) di trasmissione integrazioni e comunicazione di variazione della sede legale;
- nota di ARPA Lombardia Dipartimento di Bergamo prot. n. 151054 del 04/10/2023 (in atti provinciali al prot. n. 59758 del 05/10/2023) di trasmissione del parere di competenza in materia di EoW, inviata alla Ditta con nota provinciale prot. n. 68850 del 09/11/2023;
- nota provinciale prot. n. 6272 del 26/01/2024 di convocazione della seconda seduta della Conferenza di Servizi;
- nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bergamo prot. n. 5138 del 21/02/2024 (in atti provinciali al prot. n. 11952 del 21/02/2024) di trasmissione del parere di competenza;
- nota provinciale prot. n. 12786 del 26/02/2024 di trasmissione del verbale della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi del 22/02/2024;
- nota della Ditta datata 25/03/2024 (in atti provinciali al prot. n.

- 21286 del 27/03/2024) di trasmissione integrazioni;
- nota di ARPA Lombardia Dipartimento di Bergamo prot. n. 67038 del 24/04/2024 (in atti provinciali al prot. n. 28215 del 26/04/2024) di trasmissione integrazioni al parere di competenza del 04/10/2023 in materia di EoW, inviata alla Ditta con nota provinciale prot. n. 39395 del 07/06/2024;
 - nota della Ditta datata 18/06/2024 (in atti provinciali al prot. n. 41598 del 18/06/2024) di trasmissione precisazioni;
 - mail provinciale datata 16/10/2024 di richiesta chiarimenti, successivamente acquisiti con nota della Ditta datata 16/10/2024 (in atti provinciali al prot. n. 68181 del 17/10/2024).

1. PREMESSA

La ditta ECOIMBALL S.r.l., con sede legale in Comune di Spirano, Via Campo Romano n. 69, è titolare dei seguenti provvedimenti autorizzativi:

- D.D. n. 2635 del 20/12/2017, con scadenza il 20/12/2027, avente per oggetto *“Rinnovo dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., all’esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l’insediamento sito in Comune di Spirano, Via Campo Romano n. 69. Impianto già autorizzato con D.D. n. 3981 del 24/12/2007 e s.m.i. Titolare la ditta ECOIMBALL S.r.l. con sede legale in Comune di Spirano, Viale del Lavoro n. 35/37”*;
- D.D. n. 1220 del 15/07/2020 avente per oggetto *“Autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., all’esercizio di variante non sostanziale presso l’impianto di recupero (R13, R3, R4) di rifiuti non pericolosi e pericolosi sito in Comune di Spirano, Via Campo Romano n. 69, di cui alla D.D. n. 2635 del 20/12/2017. Ditta ECOIMBALL S.r.l. con sede legale in Comune di Spirano, Viale del Lavoro n. 35/37”*;
- D.D. n. 2841 del 05/12/2022 avente per oggetto *“Autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ad apportare varianti non sostanziali all’impianto di recupero (R13, R3, R4) di rifiuti non pericolosi e pericolosi sito in Comune di Spirano, Via Campo Romano n. 69, di cui alla D.D. n. 2635 del 20/12/2017 e s.m.i. Ditta ECOIMBALL S.r.l. con sede legale in Comune di Spirano, Viale del Lavoro n. 35/37”*;
- D.D. n. 3506 del 19/12/2023 avente per oggetto *“Voltura a favore della ditta ECOIMBALL S.r.l. con sede legale in Comune di Spirano, Via Campo Romano n. 69, dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. rilasciata con D.D. n. 2635 del 20/12/2017 e s.m.i. alla ditta ECOIMBALL S.r.l. con sede legale in Comune di Spirano, Viale del Lavoro n. 35/37, per l’insediamento sito in Comune di Spirano, Via Campo Romano n. 69. Presa d’atto variazione Legale Rappresentante della Ditta”*.

2. ISTANZA PRESENTATA E S.M.I.

Con istanza datata 20/06/2017 (in atti provinciali al prot. n. 43097 del 14/07/2017), successivamente integrata, la ditta ECOIMBALL S.r.l. ha chiesto l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ad apportare varianti sostanziali all’impianto di recupero (R13, R3, R4) di rifiuti non pericolosi e pericolosi sito in Comune di **Spirano, Via Campo Romano n. 69**, contestualmente al rinnovo tal quale dell’autorizzazione di cui alla D.D. n. 3981 del 24/12/2007 e s.m.i.

A seguito della richiesta della Ditta (nota datata 24/10/2017 in atti provinciali al prot. n. 61965 del 25/10/2017, successivamente integrata) di scorporare l’istanza presentata in due procedimenti separati (rinnovo tal quale e varianti sostanziali), con D.D. n. 2635 del 20/12/2017 è stato rilasciato il rinnovo tal quale dell’autorizzazione di cui alla D.D. n. 3981 del 24/12/2007 e s.m.i.

Le varianti richieste sono le seguenti:

- 1) riorganizzazione delle aree di messa in riserva dei rifiuti all'interno del capannone e sul piazzale esterno, con variazione delle relativi superfici ed aumento del volume di stoccaggio superiore al 10% rispetto a quello autorizzato (variante sostanziale). Viene chiesta la possibilità di accatastare/impilare le cisternette su 4 livelli anziché su 3 livelli (come autorizzato), sia per sfruttare maggiormente lo spazio a disposizione sia per agevolare il lavoro di movimentazione, dato che con i carrelli elevatori si movimentano n. 2 cisternette per volta;
- 2) sostituzione delle caldaie (posizionate sulla parete esterna del capannone) utilizzate per riscaldare l'acqua utilizzata nell'impianto di lavaggio. Le attuali n. 3 caldaie/boiler, aventi una potenzialità complessiva pari a 342 kW, saranno sostituite con n. 5 caldaie/scalda-acqua istantanee a condensazione e con accensione a cascata, aventi ciascuna una potenzialità pari a 70 kW per complessivi 350 kW. Tale tipologia di caldaia/scaldaacqua, oltre a un contenere il consumo di combustibile, prevede un'accensione controllata da una rotazione automatica che permetterà la manutenzione e le eventuali riparazioni senza interrompere la produzione;
- 3) realizzazione delle seguenti opere edili:
 - locale per la consumazione dei pasti, ricavato al primo piano del blocco uffici, comprensivo di servizi per disabili, con relativa scala di accesso in ferro – intervento eseguito in forza della CILA comunale prot. n. 533 del 18/01/2022, ultimato in data 28/02/2023;
 - tettoia a protezione del parcheggio moto (lato est del capannone) – intervento eseguito in forza della SCIA comunale prot. n. 3056 del 29/03/2022, ultimato in data 21/02/2023;
 - cabina elettrica, comprensiva di locale quadri elettrici, al fine di migliorare la fornitura di energia elettrica necessaria alle attività aziendali, e tettoia a protezione del parcheggio auto (angolo sud-est del capannone) – interventi eseguiti in forza della SCIA comunale prot. n. 3053 del 20/03/2023, ultimati in data 06/11/2023.

Le acque meteoriche decadenti dalle tettoie sono collegate alla rete esistente delle acque pluviali delle coperture.

Nelle seguenti Tabelle 1 e 2 è riportato il confronto tra lo stato autorizzato e lo stato di progetto relativo alle varie aree operative dell'impianto.

Area STATO AUTORIZZATO	Area STATO PROGETTO	Codici EER	Modalità di stoccaggio STATO AUTORIZZATO	Superficie (mq) STATO AUTORIZZATO	Superficie (mq) STATO PROGETTO	Dislocazione (rispetto al layout autorizzato)
Conferimento rifiuti						
-	AC	Area conferimento rifiuti	-	-	24	Nuova area
Stoccaggio rifiuti in ingresso						
SC1	SC1	Cisternette e/o fusti 15 01 02 15 01 04 15 01 06	Al coperto, su platea in cemento liscio, impilati per non più di 3 pezzi R13	108	153	Invariata
SC2	SC2			238	222	Invariata
SC3	SC3			336	336	Invariata
SC4	-			276	-	Sostituita da SP
SC5	SC5			210	155	Al posto degli attuali DC3, DC4 e SF1
SC6	SC6			108	150	Invariata
SC8	SC8			117	95	Invariata
SF	SF1			Cisternette e/o fusti 15 01 02	50	117

Area STATO AUTORIZZATO	Area STATO PROGETTO	Codici EER	Modalità di stoccaggio STATO AUTORIZZATO	Superficie (mq) STATO AUTORIZZATO	Superficie (mq) STATO PROGETTO	Dislocazione (rispetto al layout autorizzato)
	SF2	15 01 04 15 01 06			22	Nuova area
SP	SP	Cisternette e fusti 15 01 10*		117	336	Spostata nell'attuale SC4
L1	L1	Imballaggi in legno 15 01 03		60	16	Spostata vicino a SC2
Totale superficie stoccaggio rifiuti in ingresso				1.620	1.602	
Deposito End of Waste (EoW) e/o rifiuti lavorati in attesa di certificazione (operazioni residuali di recupero R3/R4)						
MPS1	MPS1	Contenitori recuperati (cisternette e fusti) e bancali in legno	All'esterno, su pavimentazione in asfalto	160	160	Invariata
MPS2	MPS2			329	329	Invariata
MPS3	MPS3			166	166	Invariata
MPS4	MPS4			77	77	Invariata
MPS5	MPS5			46	46	Invariata
Totale superficie MPS				778	778	
Stoccaggio rifiuti in uscita						
DC1	DC1	Legno 15 01 03 19 12 07	Al coperto, su platea in cemento liscio R13	45	45	Invariata
DC2a	DC2a	Metalli 15 01 04 19 12 02 19 12 03	Al coperto, su platea in cemento liscio R13	45	45	Invariata
DC2b	DC2b		Sul piazzale in container con copertura idraulica, previa riduzione volumetrica R13	18	18	Invariata
DC3	DC3	Plastica 15 01 02 19 12 04	Al coperto, su platea in cemento liscio R13	60	210	Al posto dell'attuale SC5
DC4	DC4	Carta 15 01 01 19 12 01	Al coperto in contenitore R13	2	2	Spostata in prossimità della nuova scala
DC5	DC5	Morchie 16 03 03 16 03 05*	Al coperto in contenitore Deposito temporaneo	6	14	Spostata vicino alla SC6
-	AGF1	Gabbie metalliche 15 01 04 19 12 02 19 12 03	All'esterno, su pavimentazione in asfalto R13	-	45	Nuova area
-	AGF2			-	48	Nuova area
Totale superficie stoccaggio rifiuti in uscita				158	427	
Emergenza						
-	AE	Area di emergenza	-	-	10	Nuova area

Tabella 1

Area STATO AUTORIZZATO	Area STATO PROGETTO	Codici EER	Modalità di stoccaggio STATO PROGETTO	Volume (mc) STATO AUTORIZZATO	Volume (mc) e Peso (t) STATO PROGETTO
Conferimento rifiuti					
-	AC	Area conferimento rifiuti	Al coperto	-	96 (4 t) Quantitativi da intendersi ricompresi nei quantitativi totali in R13
Stoccaggio rifiuti in ingresso					
SC1	SC1	Cisternette e/o fusti 15 01 02 15 01 04 15 01 06	Al coperto, su platea in cemento liscio, impilati per non più di 4 pezzi R13	378	715 (30 t)
SC2	SC2			833	1.035 (43 t)
SC3	SC3			1.176	1.568 (65 t)
SC4	-			966	-
SC5	SC5			735	722 (30 t)
SC6	SC6			378	700 (29 t)
SC8	SC8			410	443 (18 t)
SF	SF1			Cisternette e/o fusti 15 01 02 15 01 04 15 01 06	150
	SF2	66 (3 t)			
SP	SP	Cisternette e/o fusti 15 01 10*		410	980 (41 t)
L1	L1	Imballaggi in legno 15 01 03	40	48 (7 t)	
Totale rifiuti R13				5.476	6.628 (281 t)
Deposito End of Waste (EoW) e/o rifiuti lavorati in attesa di certificazione (operazioni residuali di recupero R3/R4)					
MPS1	MPS1	Contenitori recuperati (cisternette e fusti) e Bancali in legno	All'esterno, su pavimentazione in asfalto	640	640 (27 t)
MPS2	MPS2			1.316	1.316 (55 t)
MPS3	MPS3			664	664 (28 t)
MPS4	MPS4			308	308 (13 t)
MPS5	MPS5			184	184 (8 t)
Totale MPS				3.112	3.112 (131 t)
Stoccaggio rifiuti in uscita					
DC1	DC1	Legno 15 01 03 19 12 07	Al coperto, su platea in cemento liscio R13	73	135 (20 t)
DC2a	DC2a	Metalli 15 01 04 19 12 02 19 12 03	Al coperto, su platea in cemento liscio R13	135	135 (10 t)

Area STATO AUTORIZZATO	Area STATO PROGETTO	Codici EER	Modalità di stoccaggio STATO PROGETTO	Volume (mc) STATO AUTORIZZATO	Volume (mc) e Peso (t) STATO PROGETTO
DC2b	DC2b	Metalli 15 01 04 19 12 02 19 12 03	Sul piazzale in container con copertura idraulica, previa riduzione volumetrica R13		30 (19 t)
DC3	DC3	Plastica 15 01 02 19 12 04	Al coperto, su platea in cemento liscio R13	180	525 (22 t)
DC4	DC4	Carta 15 01 01 19 12 01	Al coperto in contenitore R13	1	2 (0,3 t)
DC5	DC5	Morchie 16 03 03 16 03 05*	Al coperto in contenitore Deposito Temporaneo	12	12 (8,4 t)
-	AGF1	Gabbie metalliche 15 01 04 19 12 02 19 12 03	All'esterno, su pavimentazione in asfalto R13	-	210 (1 t)
-	AGF2			-	224 (1 t)
Totale rifiuti R13				389	1.261 (73,3 t)
Emergenza					
-	AE	Area di emergenza	Al coperto	-	-

Tabella 2

Quanto indicato nelle suddette tabelle è riportato nella Tavola n. 1 “*Planimetria Stato di Progetto. Layout Rifiuti, con indicazione dei presidi antincendio, vie di esodo e limiti quantitativi CPP*” datata Giugno 2022, rev. 2 Marzo 2024 (trasmessa con nota della Ditta datata 25/03/2024, in atti provinciali al prot. n. 21286 del 27/03/2024).

I portoni in corrispondenza delle aree SC5 e SC6 restano chiusi.

A seguito della variante di cui al precedente punto 1), i **volumi massimi di rifiuti in messa in riserva (R13)** che possono essere presenti presso l’impianto saranno i seguenti:

- 5.648 mc (corrispondenti a 240 t) di rifiuti non pericolosi in ingresso destinati al recupero;
- 980 mc (corrispondenti a 41 t) di rifiuti pericolosi in ingresso destinati al recupero;
- 1.261 mc (corrispondenti a 73,3 t) di rifiuti non pericolosi in uscita decadenti dall’attività.

I rifiuti in ingresso all’impianto sottoposti all’operazione di messa in riserva (R13) continueranno ad essere avviati a recupero entro 6 mesi dalla data di presa in carico.

Il **quantitativo massimo annuo di rifiuti in ingresso all’impianto** è pari a **11.000 t/anno**, di cui:

- 8.200 t/anno di rifiuti non pericolosi;
- 2.800 t/anno di rifiuti pericolosi.

I **transiti massimi giornalieri di mezzi** in entrata e uscita dall’impianto, considerando n. 220 giorni lavorativi annui, sono pari n. 52 transiti/giorno, così suddivisi:

- attività gestione rifiuti: n. 26 transiti/giorno (considerato il quantitativo massimo annuo di rifiuti in ingresso all’impianto pari a 11.000 t/anno e che gli autotreni che trasportano IBC viaggiano con un carico medio di 4 t/cad.);

- attività commercio: n. 24 transiti/giorno (considerando il quantitativo massimo annuo di rifiuti recuperabili pari a 9.975 t/anno e che gli autotreni che trasportano IBC viaggiano con un carico medio di 4 t/cad.);
- attività conto lavorazione: n. 2 transiti/giorno (come riportato nella D.D. n. 1220 del 15/07/2020).

Resta invariato il **quantitativo massimo** complessivo di rifiuti non pericolosi e pericolosi sottoposti alle **operazioni di recupero (R3, R4)** pari a **9.975 t/anno** (corrispondenti a 39,9 t/giorno), di cui:

- 7.575 t/anno (corrispondenti a 30,3 t/giorno) di rifiuti non pericolosi;
- 2.400 t/anno (corrispondenti a 9,6 t/giorno) di rifiuti pericolosi.

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO DEI MATERIALI OTTENUTI DALLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R3, R4)

A seguito dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla L. n. 128 del 02/11/2019 all'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la Ditta ha effettuato la verifica della sussistenza di tutte le condizioni richieste per la cessazione della qualifica di rifiuto relativamente ai cicli di recupero (R3, R4) autorizzati.

Le attività di recupero svolte non sono conformi a quanto previsto dall'art. 184-ter, c. 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e, pertanto, la Ditta ha valutato quanto previsto dall'art. 184-ter, c. 3 del medesimo decreto sulla base delle Linee Guida SNPA 41/2022 "*Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006*". Revisione Gennaio 2022 – Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 23/02/2022. Doc. n. 156/22. In particolare, le attività di recupero svolte ricadono nelle casistiche individuate ai punti 7 (relativamente alla successiva lettera D.) e 8 (relativamente alle successive lettere A., B. e C.) della "*Tabella 4.3 - Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso*".

La Ditta, nella Relazione "*Protocollo End of Waste*" datata Febbraio 2022, rev. Giugno 2023, ha fornito le informazioni atte a dimostrare la sussistenza delle condizioni e a descrivere i criteri dettagliati previsti dalla "*Tabella 4.1 - Sintesi degli aspetti da analizzare in fase di istruttoria tecnica per la predisposizione del parere ed elementi minimi da includere nel parere tecnico EoW*". In particolare:


- 1) ha dichiarato che i cicli di recupero ed i materiali EoW prodotti sono i seguenti:
 - A. **recupero cisternette IBC (Intermediate Bulk Container)**, da cui si ottengono i seguenti prodotti EoW:
 - IBC nelle forme usualmente commercializzate, conformi alle specifiche tecniche FIRI_Prod_01:2022;
 - componenti di IBC (bancali, telai, otri) nelle forme usualmente commercializzate, conformi alle specifiche tecniche FIRI_Prod_01:2022;
 - B. **recupero fusti in plastica**, da cui si ottengono i seguenti prodotti EoW:
 - fusti in HDPE nelle forme usualmente commercializzate, conformi alle specifiche tecniche FIRI_Prod_02:2022;
 - componenti di fusti (coperchio, tappo, moschettone) nelle forme usualmente commercializzate, conformi alle specifiche tecniche FIRI_Prod_02:2022;
 - C. **recupero fusti in metallo**, da cui si ottengono i seguenti prodotti EoW:
 - fusti in acciaio basso legato nelle forme usualmente commercializzate, conformi alle specifiche tecniche FIRI_Prod_03:2022;
 - componenti di fusti (coperchio, tappo, moschettone) nelle forme usualmente commercializzate, conformi alle specifiche tecniche FIRI_Prod_03:2022;
 - D. **recupero bancali/pallet in legno**, da cui si ottengono i seguenti prodotti EoW:
 - bancali/pallet in legno nelle forme usualmente commercializzate;

- 2) ha indicato che il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto sarà attestato mediante una **Dichiarazione di conformità** redatta al completamento dei lotti di produzione di EoW secondo il modello di cui al D.d.s. regionale n. 12584 del 23/09/2021. La dichiarazione di conformità conterrà le seguenti sezioni minime:
- ragione sociale del produttore;
 - caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
 - quantificazione del **lotto** di riferimento, stabilito nei seguenti quantitativi massimi:
 - **1.296 mc** per gli EoW di cui alle precedenti lettere A. e B. (cisternette IBC e fusti in plastica);
 - **140 mc** per gli EoW di cui alla precedente lettera C. (fusti in metallo);
 - **60 mc** per gli EoW di cui alla precedente lettera D. (bancali/pallet);
 - dichiarazione di conformità alle caratteristiche specificate nel provvedimento autorizzativo;
 - scopo specifico a cui è destinato il lotto di sostanza/oggetto ottenuto;
- 3) ha dichiarato, in relazione ai lotti di EoW prodotti, che *“il tempo di stoccaggio massimo presso l'impianto di produzione, considerata la non deteriorabilità delle EoW e le modalità di stoccaggio delle stesse (allo scoperto su pavimentazione in cls), si aggira sui 12 mesi”*;
- 4) ha chiesto che il punto 8.6 della parte prescrittiva dell'ALLEGATO A Rifiuti alla D.D. n. 2635 del 20/12/2017, il quale prevede che: *“il residuo contenuto nelle cisternette e nei fusti da bonificare non deve superare il limite massimo del 5% in peso della cisternetta e del fusto in ingresso all'impianto”*, venga modificato come segue: *“il residuo contenuto nelle cisternette e nei fusti da bonificare non deve superare il limite massimo del 8% in peso della cisternetta e del 5% in volume del fusto in ingresso all'impianto”*, conformemente a quanto previsto al punto 1.3 delle schede tecniche FIRI (Federazione Italiana Rigeneratori Imballaggi).

A tal riguardo, la Ditta fa presente che:

- le sostanze residue, presenti eventualmente nelle cisternette IBC che superano il 5% ma risultano inferiore al 8% in peso su tali cisternette, sono costituite principalmente da residui di prodotto denso, poiché le pompe utilizzate per il travaso hanno bisogno di essere totalmente immerse nel prodotto per funzionare e il residuo in questione (8%) è la quantità minima che si può riscontrare all'interno di un IBC a travaso completato;
- avere in ingresso IBC con sostanze residue <8% in peso, non da problematiche durante il trasporto e non inficia l'operazione di lavaggio e l'ottenimento di IBC ricondizionati che devono avere quale caratteristica finale l'assenza di materiale estraneo;
- in Provincia di Bergamo è già presente una realtà produttiva autorizzata a ritirare e recuperare IBC il cui contenuto di prodotto residuo è <8% in peso delle cisternette e l'attività di recupero svolta (lavaggio con idropulitrice) è la medesima.

Di conseguenza, la procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso, riportata al paragrafo 3 (pag. 7) dell'ALLEGATO A Rifiuti della D.D. n. 2635 del 20/12/2017, viene aggiornata come di seguito riportato, tenendo presente le norme CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio) delle sostanze e delle miscele.



ARPA Lombardia Dipartimento di Bergamo con nota prot. n. 151054 del 04/10/2023 (in atti provinciali al prot. n. 59758 del 05/10/2023), successivamente integrata con nota prot. n. 67038 del 24/04/2024 (in atti provinciali al prot. n. 28215 del 26/04/2024), ha trasmesso il parere vincolante e obbligatorio previsto dall'art. 184-ter, c. 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. di cui si riportano di seguito le conclusioni: *“(…) si esprime parere favorevole con **prescrizioni di cui ai paragrafi C) e D)**, in alcuni casi riguardanti approfondimenti/integrazioni che la ditta dovrà trasmettere. L'Autorità Competente valuterà, se necessario, il successivo ulteriore coinvolgimento di ARPA nella valutazione di tale documentazione integrativa”.*

3. VERIFICA DI V.I.A.

Nella Relazione tecnica allegata all'istanza e successive integrazioni, la Ditta, in riferimento al punto 8, lettera t) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ha argomentato circa il fatto che le varianti richieste non determineranno notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e che, pertanto, non sia necessaria una nuovo Verifica di assoggettabilità alla VIA.

Con nota provinciale prot. n. 33102 del 04/06/2021 di avvio del procedimento, fra l'altro, è stato comunicato quanto segue: *“Considerato quanto precede, lo scrivente Servizio:*

- ha verificato, ai sensi dell'ALLEGATO A al D.d.g. n. 6907 del 25/07/2011, che le varianti richieste sono riconducibili alla fattispecie di "varianti sostanziali";
- ritiene che dalle varianti richieste non siano da attendersi notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, condividendo, pertanto, le valutazioni della Ditta, fatta salva, tuttavia, la condivisione di tale valutazione da parte del Servizio Ambiente e Paesaggio - Ufficio Gestione del Paesaggio provinciale per quanto riguarda la componente "Impatto paesistico";
- dà atto che la potenzialità complessiva delle n. 5 nuove caldaie/scalda-acqua è inferiore a 1 MW e, pertanto, ricade nell'ambito degli "Impianti e attività in deroga" di cui all'art. 272, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (come già per le attuali n. 3 caldaie/boiler)".

4. CONFERENZA DI SERVIZI

Nell'ambito della prima seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 03/04/2023, fra l'altro:

- ATS Bergamo con nota prot. n. 33469 del 03/04/2023 (in atti provinciali al prot. n. 20325 del 03/04/2023) ha espresso "parere favorevole all'autorizzazione delle varianti richieste" con la seguente prescrizione: "L'azienda dovrà garantire adeguati spazi per il transito e la manovra dei mezzi di movimentazione e adottare modalità di stoccaggio tali da evitare l'investimento degli addetti in caso di caduta accidentale di fusti e cisternette durante le operazioni di carico/scarico ovvero in caso di urto in fase di transito o manovra (ad esempio, la protezione laterale delle aree di stoccaggio con adeguati sistemi di contenimento)";
- il Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bergamo con nota prot. n. 8361 del 03/04/2023 (in atti provinciali al prot. n. 20447 del 03/04/2023) ha espresso il parere di competenza;
- il Servizio Ambiente e Paesaggio provinciale si è espresso come segue: "Si concorda con le conclusioni della Ditta che non è necessario effettuare approfondimenti in relazione agli impatti del paesaggio rispetto al progetto presentato";

La Conferenza di Servizi si è espressa come segue: "La Conferenza verrà riconvocata successivamente all'acquisizione della documentazione/integrazioni richieste".

La Conferenza di Servizi, nella seduta conclusiva tenutasi **in data 22/02/2024**, si è espressa come segue:

"Si ritengono sussistenti le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione richiesta subordinatamente:

- A. al rispetto delle prescrizioni formulate dai vari Enti/Servizi e presentazione della documentazione integrativa richiesta;
- B. al favorevole pronunciamento da parte dell'A.R.P.A. su quanto emerso in sede di conferenza e sulla documentazione che sarà trasmessa dalla Ditta in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)".

Successivamente:

- ⇒ la Ditta con nota datata 25/03/2024 (in atti provinciali al prot. n. 21286 del 27/03/2024) ha trasmesso documentazione integrativa;
- ⇒ ARPA Lombardia Dipartimento di Bergamo con la citata nota prot. n. 67038 del 24/04/2024 (in atti provinciali al prot. n. 28215 del 26/04/2024):
 - in relazione all'affermazione della Ditta sulla non necessità del controllo radiometrico sui rifiuti metallici costituiti da fusti, sentita l'UO Agenti Fisici dello scrivente Dipartimento, ha espresso la seguente considerazione: "Considerata la tipologia e l'origine del rifiuto metallico ritirato, costituito esclusivamente da imballaggi in metallo post consumo destinati al riutilizzo e non alla fusione, si concorda con quanto dichiarato dalla ditta, e cioè che non sia necessario il controllo radiometrico sui fusti";
 - ha trasmesso integrazioni al parere di competenza del 04/10/2023;
- ⇒ la Ditta con nota datata 18/06/2024 (in atti provinciali al prot. n. 41598 del 18/06/2024) ha trasmesso precisazioni;

⇒ la Ditta con nota datata 16/10/2024 (in atti provinciali al prot. n. 68181 del 17/10/2024) ha trasmesso documentazione integrativa, completando l'invio di quanto richiesto.

5. CALCOLO DELL'IMPORTO DELLA FIDEJUSSIONE

L'importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004 viene rideterminato, rispetto a quanto stabilito con D.D. n. 2635 del 20/12/2017 (€ 193.859,50), in € **378.286,68 (Euro trecentosettantottomiladuecentoottantasei/68)** ed è relativo a:

- messa in riserva (R13) di 5.648 mc di rifiuti non pericolosi in ingresso, pari a € 99.754,98*;
- messa in riserva (R13) di 980 mc di rifiuti pericolosi in ingresso, pari a € 34.618,50*;
- messa in riserva (R13) di 1.261 mc di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività, pari a € 222.717,82;
- recupero (R3, R4) di 9.975 t/anno di rifiuti non pericolosi e pericolosi, pari a € 21.195,38.

**Importo calcolato applicando la riduzione al 10% di cui al punto 1 dell'Allegato C alla D.G.R. n. 19461/2004 sulla base della dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata 16/10/2024 (allegata alla nota datata 16/10/2024, in atti provinciali al prot. n. 68181 del 17/10/2024) con la quale il legale Rappresentante della Ditta ha dichiarato "(...) che i rifiuti, oggetto di messa in riserva (R13), vengono avviati a recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Spirano Via Campo Romano, 69".*

6. OSSERVAZIONI E PARERE DELL'UFFICIO

Si recepiscono:

- la prescrizione impartita da ATS Bergamo nel parere formulato con nota prot. n. 33469 del 03/04/2023 (in atti provinciali al prot. n. 20325 del 03/04/2023) – (si veda il successivo punto 7.3-I.);
- le prescrizioni impartite nel parere formulato da ARPA Lombardia Dipartimento di Bergamo con nota prot. n. 151054 del 04/10/2023 (in atti provinciali al prot. n. 59758 del 05/10/2023) e successiva integrazione con nota prot. n. 67038 del 24/04/2024 (in atti provinciali al prot. n. 28215 del 26/04/2024), ai sensi dell'art. 184-ter, c. 3 del D.Lgs n. 152/2006 (si veda il successivo punto 7.3-II.).

Si procede ad allineare alcune prescrizioni presenti nei provvedimenti già rilasciati alla Ditta alle più recenti formulazioni definite per altri impianti che svolgono operazioni analoghe.

Sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata, si esprime un giudizio tecnico favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla ditta ECOIMBALL S.r.l., sulla base della documentazione inviata, a condizione che venga rispettato quanto di seguito prescritto.

7. PRESCRIZIONI

- 7.1 I punti 8.1, 8.3, 8.6, 8.7, 8.14, 8.27, 8.28, 8.29 e 8.39 dell'ALLEGATO A Rifiuti alla D.D. n. 2635 del 20/12/2017, il punto 8.1 dell'ALLEGATO A Rifiuti alla D.D. n. 1220 del 15/07/2020 nonché il punto 1. della parte prescrittiva dell'ALLEGATO A Rifiuti alla D.D. n. 2841 del 05/12/2022 sono soppressi;
- 7.2 l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni e prescrizioni contenute nella D.D. n. 2635 del 20/12/2017, nella D.D. n. 1220 del 15/07/2020, nella D.D. n. 2841 del 05/12/2022 e nella D.D. n. 3506 del 19/12/2023, salvo quanto modificato con il presente atto. In particolare, l'impianto deve essere conforme a quanto riportato nell'ALLEGATO A1:

- Tavola n. 1 “*Planimetria Stato di Progetto. Layout Rifiuti, con indicazione dei presidi antincendio, vie di esodo e limiti quantitativi CPP*” datata Giugno 2022, rev. 2 Marzo 2024 (trasmessa con nota datata 25/03/2024, in atti provinciali al prot. n. 21286 del 27/03/2024);

7.3 sulla base di quanto emerso nel corso dell’istruttoria condotta:

I. dovrà essere rispettata la prescrizione contenuta nel parere espresso da ATS Bergamo con nota prot. n. 33469 del 03/04/2023 (in atti provinciali al prot. n. 20325 del 03/04/2023) di seguito riportato:

- la Ditta dovrà garantire adeguati spazi per il transito e la manovra dei mezzi di movimentazione e adottare modalità di stoccaggio tali da evitare l’investimento degli addetti in caso di caduta accidentale di fusti e cisternette durante le operazioni di carico/scarico ovvero in caso di urto in fase di transito o manovra (ad esempio, la protezione laterale delle aree di stoccaggio con adeguati sistemi di contenimento).

A tal riguardo, la Ditta dovrà aggiornare la documentazione presente presso l’impianto (DVR), tenendola a disposizione degli Enti;

II. dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel parere espresso da ARPA Lombardia Dipartimento di Bergamo con nota prot. n. 151054 del 04/10/2023 (in atti provinciali al prot. n. 59758 del 05/10/2023) e successiva integrazione con nota prot. n. 67038 del 24/04/2024 (in atti provinciali al prot. n. 28215 del 26/04/2024), come di seguito riportato:

A. per tutti i rifiuti in ingresso all’impianto dovrà essere garantita l’ammissibilità ai sensi del Regolamento UE 2019/1021 (Art. 7 – Gestione dei rifiuti);

B. sono esclusi dall’ammissibilità in ingresso all’impianto gli imballaggi che hanno contenuto:

- a) rifiuti classificati con le seguenti caratteristiche di pericolo: HP1, HP9, HP15;
- b) prodotti etichettati con le seguenti indicazioni di pericolo: H201, H202, H203, H204, H240, H241, H250, H251, H260, H261, EUH014;
- c) sostanze odorigene a bassa soglia olfattometrica;

C. gli imballaggi che hanno contenuto prodotti insolubili in acqua o quelli con elevata reattività non potranno essere sottoposti all’operazione di recupero (R3) per l’ottenimento di EoW. ;

D. gli imballaggi che hanno contenuto prodotti etichettati con indicazioni di pericolo H330, H331, H332 potranno essere sottoposti all’operazione di recupero (R3) soltanto utilizzando adeguati DPI (maschera facciale integrale di protezione dotata di filtro adatto allo scopo, tuta, guanti, grembiule, stivali);

E. i reflui derivanti dalla pulizia degli imballaggi, raccolti e stoccati in apposita vasca, dovranno essere opportunamente gestiti come rifiuti, previa analisi e classificazione; il set analitico dovrà essere coerente con le schede di sicurezza dei prodotti contenuti negli imballaggi trattati ed acquisiti in fase di omologa;

F. la Ditta dovrà mantenere aggiornate le procedure interne prevedendo, altresì, la compilazione di adeguata modulistica a corredo delle attività e delle verifiche svolte (dalla fase di qualifica dei conferitori - omologa - fino all’accettazione, al trattamento, all’emissione della dichiarazione di conformità e al destino dell’EoW prodotto), a garanzia della tracciabilità del flusso di processo (comprese eventuali non conformità e conseguente secondo trattamento del materiale già lavorato o sua gestione come rifiuto). Tale documentazione dovrà essere conservata per 10 anni dalla data di emissione della dichiarazione di conformità;

G. la Ditta dovrà mantenere come documenti a sé stanti, all’interno del Sistema di Gestione Ambientale (SGA), le procedure di accettazione e gestione fornite all’interno della Relazione “Protocollo *End of Waste*” datata Febbraio 2022, rev. Giugno 2023, al fine di garantirne la periodica revisione/aggiornamento. Tale documentazione, che sarà oggetto

- di più specifica valutazione in sede di controllo, dovrà essere sempre tenuta a disposizione degli Enti, unitamente alla modulistica allegata (documentazione attestante le caratteristiche dei rifiuti in ingresso - omologa -, schede di lavoro, etc);
- H. il SGA adottato, anche con riferimento a quanto previsto dalle Specifiche FIRI, dovrà avere i seguenti requisiti minimi:
- a) protocollo di accettazione dei rifiuti comprensivo della procedura di gestione delle non conformità e di eventuali piani di campionamento, secondo la norma UNI 10802;
 - b) procedura di controllo di processo e di monitoraggio dei parametri di processo;
 - c) procedure dettagliate per la verifica di conformità dell'EoW;
- I. la specifica scheda di omologa che la Ditta, considerata la tipologia di materiale e il tipo di trattamento finalizzato al riutilizzo dell'imballaggio, richiede al produttore del rifiuto di compilare e sottoscrivere – acquisendo e valutando le schede di sicurezza dei prodotti originariamente contenuti negli imballaggi da bonificare, escludendo quelli non compatibili con il tipo di trattamento effettuato (non effettuando, pertanto, analisi chimiche sul rifiuto in ingresso) – avrà validità di un anno dalla data di compilazione, qualora il processo produttivo che ha generato il rifiuto rimanga invariato;
- J. potranno essere ritirati rifiuti di imballaggi provenienti da impianti di gestione rifiuti purché, in fase di omologa, siano acquisite le schede di sicurezza dei prodotti/miscele ivi contenuti e/o analisi di caratterizzazione che identifichino l'esatta composizione chimica di ciascun imballaggio;
- K. qualora il pallet a blocchetti a quattro vie avesse un difetto/danno elencato nell'Appendice A della norma UNI EN ISO 18613, esso non potrà essere riutilizzato;
- L. la marcatura di pallet riparati potrà essere identificata, per esempio, mediante un marchio comune o un chiodo (o elemento di fissaggio) di identificazione, facendo riferimento a ISPM 15 per la marcatura fitosanitaria (punto 5.4 della norma UNI EN ISO 18613);
- M. dovrà essere tenuta traccia dei pallet derivanti dal recupero delle cisternette rispetto a quelli ritirati direttamente da terzi;
- N. sia il protocollo che le procedure del SGA dovranno riportare le modalità attuate dalla Ditta al fine di mantenere separati i diversi flussi di lavorazione previsti (rifiuti o imballaggi in conto lavorazione), al fine di mantenere la tracciabilità del processo e garantire la corretta separazione delle diverse tipologie di prodotto ottenuto;
- O. con riferimento agli imballaggi omologati ADR, si dovrà ottemperare a quanto previsto dalla specifica normativa di settore, che viene aggiornata ogni due anni (si veda, in particolare, la Parte 6 “Prescrizioni relative alla costruzione e prove di imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC), grandi imballaggi, cisterne e container per il trasporto alla rinfusa”);
- P. nella Dichiarazione di Conformità degli EoW prodotti dovrà essere riportata la seguente indicazione “*Le norme sulla sicurezza alimentare degli imballaggi non consentono l'utilizzo dell'imballaggio rigenerato a contatto con gli alimenti*”;
- Q. dopo il ricondizionamento, tutte le componenti (come da Specifiche tecniche FIRI) non dovranno presentare residui interni o esterni del prodotto precedentemente contenuto e non dovranno risultare ossidate dai raggi UV, vetrificate o chimicamente aggredite dal prodotto contenuto; tali verifiche dovranno essere condotte mediante ispezione visiva con lampada ad alta luminosità da personale specificatamente addestrato;
- R. la verifica dell'assenza di microfori dai quali possa fuoriuscire prodotto liquido o polveri, dopo il ricondizionamento, dovrà essere effettuata con sistemi ad aria o liquido tali da poter essere ripetibili e controllabili da personale specificatamente addestrato;
- S. dovranno essere tenute a disposizione degli Enti le verifiche effettuate per controllare la qualità dei materiali lavorati e certificare la conformità degli EoW prodotti in

riferimento ai singoli lotti (ad esempio, su schede, registri, etc.);

- T. la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avverrà al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità redatta ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., che dovrà contenere tutte le informazioni minime previste dal modello di cui all'Allegato B al D.d.s. regionale n. 12584 del 23/09/2021. La dichiarazione di conformità degli EoW prodotti dovrà anche riportare in modo chiaro, oltre al numero progressivo della dichiarazione, il numero del lotto e le norme tecniche specifiche di riferimento in relazione all'uso specifico (Specifica tecnica FIRI o UNI EN ISO 18613) nonché, ove previsto, dovranno essere allegati i rapporti di prova attestanti la conformità. Nella dichiarazione di conformità degli imballaggi dovrà essere specificato che il prodotto non può essere utilizzato a scopo alimentare;
- U. dovranno essere registrate le informazioni relative alla quantità del lotto, alla data di produzione e di scadenza. Dovrà, inoltre, essere tenuta traccia, per ciascun lotto, del quantitativo di EoW eventualmente utilizzato dalla Ditta e di quello venduto a terzi;
- V. il lotto in attesa di dichiarazione di conformità dovrà essere ben distinto (anche mediante cartellonistica) dai lotti in lavorazione e da quelli già identificati come EoW e pronti per essere ceduti a terzi;
- W. lo stoccaggio dell'EoW prodotto dovrà essere effettuato per un tempo massimo pari ad un anno. Il conteggio del periodo di stoccaggio inizierà dall'emissione della dichiarazione di conformità; trascorso tale periodo, la Ditta dovrà informare gli Enti richiedendo proroga con la motivazione della mancata vendita, effettuando nuove valutazioni e verifiche con emissione di nuova dichiarazione di conformità; in alternativa, dovrà considerare l'intero lotto nuovamente come un rifiuto e, come tale, gestirlo;

III. nel caso in cui le cisternette o i fusti ritirati non siano idonei alla vendita in quanto rotti o non conformi, tali contenitori potranno essere comunque sottoposti al ciclo di lavaggio prima di essere smontati (legno, plastica e metallo), depositati nelle relative aree (R13) e, quindi, conferiti a Ditte autorizzate al recupero;

7.4 i **volumi massimi di rifiuti in messa in riserva (R13)** che possono essere presenti presso l'impianto sono i seguenti:

- 5.648 mc (corrispondenti a 240 t) di rifiuti non pericolosi in ingresso destinati al recupero;
- 980 mc (corrispondenti a 41 t) di rifiuti pericolosi in ingresso destinati al recupero;
- 1.261 mc (corrispondenti a 73,3 t) di rifiuti non pericolosi in uscita decadenti dall'attività;

il **quantitativo massimo annuo di rifiuti in ingresso all'impianto** è pari a 11.000 t/anno, di cui:

- 8.200 t/anno di rifiuti non pericolosi;
- 2.800 t/anno di rifiuti pericolosi;

i **transiti massimi giornalieri di mezzi** in entrata e uscita dall'impianto sono pari a n. 52 transiti/giorno, così suddivisi:

- attività gestione rifiuti: n. 26 transiti/giorno;
- attività commercio: n. 24 transiti/giorno;
- attività conto lavorazione: n. 2 transiti/giorno;

7.5 il residuo contenuto nelle cisternette e nei fusti da bonificare non deve superare il limite massimo del 8% in peso della cisternetta e del 5% in volume del fusto in ingresso all'impianto.

A tal riguardo, la Ditta dovrà aggiornare le procedure interne aziendali, tenendole a disposizione degli Enti;

7.6 deve essere integralmente applicata la procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso riportata al paragrafo 2 (pag. 10) del presente Allegato;

7.7 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto deve essere verificata l'**accettabilità** degli stessi mediante le seguenti procedure:

- a) sia acquisito il relativo formulario di identificazione e, ove necessario, idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica della "non pericolosità" o, in alternativa, per specifiche tipologie di rifiuti per i quali risulti tecnicamente problematico (date le caratteristiche strutturali, di dimensione, di eterogeneità, etc. dei rifiuti stessi) procedere ad ordinaria analisi chimica (intesa quale campionamento, preparazione del campione ed analisi di laboratorio), previa ricezione da parte del produttore di adeguata documentazione (es: ciclo produttivo e scheda di sicurezza delle materie e/o dei prodotti impiegati) che attesti le caratteristiche di "non pericolosità" del rifiuto.

Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica verrà chiesta in occasione del primo conferimento e successivamente con una cadenza semestrale e ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nei processi di produzione.

Le operazioni di campionamento devono essere eseguite da tecnici di laboratorio o da personale adeguatamente formato, secondo protocollo condiviso con il laboratorio. Il campionamento e l'analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

I documenti relativi alla caratterizzazione (referti analitici o altra documentazione) devono essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo;

- c) verifica in riferimento al Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (POPs: Persistent Organic Pollutants) in relazione al ciclo da cui derivano i rifiuti. Le modalità di verifica adottate dovranno essere documentate e rese disponibili all'autorità di controllo;

7.8 i rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. È consentito il conferimento dei rifiuti in uscita da un'operazione R12 oppure D13/D14 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12 oppure D13/D14 solo laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale. Nel caso di miscelazione, non è mai consentito un ulteriore passaggio ad operazioni R12/D13/D14;

7.9 le sostanze e gli oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero (R3, R4) autorizzate devono, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., essere conformi alle specifiche e ai regolamenti indicati al paragrafo 2., punto 1), lettere A., B. C. e D. (pag. 8) del presente Allegato.

In particolare, devono essere conformi:

- ⇒ **alle specifiche tecniche FIRI_Prod_01:2022, nelle forme usualmente commercializzate**, relativamente alle cisternette IBC e ai componenti di IBC (bancali, telai, otri), ottenuti dal recupero dei rifiuti di cui ai codici EER 150102, 150106, 150110*;
- ⇒ **alle specifiche tecniche FIRI_Prod_02:2022, nelle forme usualmente commercializzate**, relativamente ai fusti in HDPE e ai componenti di fusti (coperchio, tappo, moschettone), ottenuti dal recupero dei rifiuti di cui ai codici EER 150102, 150106, 150110*;
- ⇒ **alle specifiche tecniche FIRI_Prod_03:2022, nelle forme usualmente commercializzate**, relativamente ai fusti in acciaio basso legato e ai componenti di fusti (coperchio, tappo, moschettone), ottenuti dal recupero dei rifiuti di cui ai codici EER 150104, 150110*;
- ⇒ alle forme usualmente commercializzate, relativamente ai bancali/pallet in legno ottenuti dal recupero dei rifiuti di cui al codice EER 150103.

Inoltre:

- devono soddisfare requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- possono essere forniti solo ad utilizzatori finali per i quali l'uso di tali prodotti sia ammesso dalle specifiche norme di settore;
- il loro utilizzo non deve portare impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana superiori a quelli connessi all'utilizzo delle corrispondenti materie prime;

7.10 restano sottoposti al regime dei rifiuti le sostanze e gli oggetti ottenuti dalle attività di recupero che non siano rispondenti a quanto indicato al punto precedente.

Nel caso specifico, restano rifiuti le sostanze e gli oggetti:

- derivanti da operazioni di recupero classificate come R13;
- derivanti dalle operazioni di recupero, non rispondenti alle specifiche e ai regolamenti indicati al punto precedente;
- di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;



7.11 come previsto dall'art. 14-bis del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, modificato dalla L. 2 novembre 2019, n. 128, di conversione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti all'art. 184-ter, c. 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dovrà essere presentata istanza di aggiornamento alle disposizioni definite dai predetti decreti ove pertinenti con le attività svolte. La mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento, nel termine indicato dal periodo precedente, determina la sospensione delle pertinenti attività oggetto di autorizzazione;

7.12 devono essere rispettati, per quanto applicabili, il Regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), e il Regolamento (CE) 16 dicembre 2008, n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. La documentazione relativa agli adempimenti REACH deve essere tenuta presso l'impianto a disposizione per i successivi controlli.

ISTRUTTORE TECNICO AMBIENTALE - Dott. Luigi Arnoldi -	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e norme collegate</i>
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - P.ch. Eleonora Gherardi -	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO - Ing. Giorgio Novati -	
DIRIGENTE - Ing. Sara Mazza -	



PARTICOLARE A



LEGENDA	
	Percorso di esodo
	Uscita d'emergenza
	Estintore portatile
	Idrante UNI 45
	Idrante UNI 70 con attacco autopompa
	Zone compartimentate REI 120

Area Funzionali	Codice EER	Modalità di stoccaggio	Superficie (mq)	Volume (mc)	Peso (t)	CPI n.cisternette n.bancali
AC	Area conferimento rifiuti	Al coperto	24	96*	4*	-
SC1	Cisternette e/o fusti 15 01 02 15 01 04 15 01 06	Al coperto, su platea in cemento liscio, impilati per non più di 4 pezzi R13	153	715	30	497
SC2			222	1035	43	719
SC3			336	1568	65	1089
SC5			155	722	30	501
SC6			150	700	29	486
SC8			95	443	18	308
SF1	Fusti e/o cisternette 15 01 02 15 01 04 15 01 06	Al coperto, su platea in cemento liscio, impilati per non più di 4 pezzi R13	117	351	15	244
SF2	22		66	3	46	
SP	Cisternette e/o fusti 15 01 10*		336	980	41	681
L1	Imballaggi in legno 15 01 03	All'esterno, su pavimentazione in asfalto	16	48	7	308
MPS1	Contenitori recuperati (cisternette e fusti) e bancali in legno certificati e/o in attesa di certificazione (operazione residuale di recupero)		160	640	27	900
MPS2			329	1316	55	
MPS3			166	664	28	
MPS4			77	308	13	
MPS5		46	184	8		
DC1	Legno 15 01 03 19 12 07	Al coperto, su platea in cemento liscio R13	45	135	20	865
DC2a	Metalli 15 01 04 19 12 02 19 12 03	Al coperto, su platea in cemento liscio R13	45	135	10	-
DC2b		Sul piazzale in container con copertura idraulica, previa riduzione volumetrica R13	18	30	19	-
DC3	Plastica 15 01 02 19 12 04	Al coperto, su platea in cemento liscio R13	210	525	22	365
DC4	Carta 15 01 01 19 12 01	Al coperto in contenitore R13	2	2	0,3	-
DC5	Morchie 16 03 03 16 03 05*	Al coperto in contenitore DT	14	12	8,4	-
AGF1	Metalli 15 01 04 19 12 02 19 12 03	All'esterno, su pavimentazione in asfalto R13	45	210	1	-
AGF2			48	224	1	-
AE	Area emergenza	Al coperto	10	-	-	-

Commitente: ECOIMBALL S.r.l. Comune di Spirano (BG)	Tav. n°: 1
Progetto: Variante sostanziale D.D. n. 2635 del 20/12/2017 e smi	Scala: 1:200 Data: 06/2022
Titolo: Planimetria Stato di Progetto Layout Rifiuti, con indicazione dei presidi antincendio, vie di esodo e limiti quantitativi CPI	Revisioni: rev 1: 07/2023 rev 2: 03/2024
	Professionista:
Te.A. Consulting S.r.l. Via Vincenzo Monti, 32 20123 Milano www.territorioambiente.com info@territorioambiente.com	Rif. interno: 2:\ECOIMBALL S.R.L.\2421\C220075_Contratto assistenza ambientale-MatBorè e viduali\1.Modifica sostanziale\02-Tavole\022020707-Planimetria RIFIUTI.dwg